

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1990

Presidenza del Presidente MORA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per l'istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita» (925), d'iniziativa del senatore Lops e di altri senatori

«Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio» (1697), d'iniziativa del senatore Busseti e di altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE *Pag. 2, 3, 5 e passim*
BUSSETI (DC), relatore alla Commissione ... 4, 5, 6
CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 4, 5, 6
LOPS (PCI) 4, 5, 6
NEBBIA (Sin. Ind.) 4, 5

«Disciplina della riproduzione animale»
(2292)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE 2

I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina della riproduzione animale» (2292)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina della riproduzione animale».

Non essendo ancora pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, propongo che la discussione del disegno di legge n. 2292 sia rinviata ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

«Norme per l'istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita» (925), d'iniziativa del senatore Lops e di altri senatori

«Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio» (1697), d'iniziativa del senatore Busseti e di altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per l'istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita», d'iniziativa dei senatori Lops, Cascia, Scivoletto, Margheriti, Tripodi, Casadei Lucchi e Petrarà.

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio», d'iniziativa dei senatori Busseti, Mezzapesa e Salerno.

Data la identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Ricordo che i due disegni di legge in esame erano già stati esaminati dalla Commissione in sede referente.

Propongo, pertanto, che venga data per acquisita la trattazione già svolta nella fase procedurale precedente al mutamento di sede.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Ricordo che il relatore, senatore Busseti, aveva a suo tempo presentato un testo elaborato dalla Sottocommissione, risultante dall'unificazione dei due provvedimenti, al quale egli stesso aveva apportato talune modifiche di coordinamento e di recepimento delle osservazioni espresse nel parere della Commissione giustizia e concernenti gli articoli 31, 32 e 38.

Propongo pertanto che venga preso a base il testo unificato elaborato in sede ristretta.

LOPS. Concordo con la sua proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non facendosi osservazioni, verrà preso a base il testo elaborato in sede ristretta.

Stante la momentanea assenza del rappresentante del Governo, sospendo brevemente la seduta.

I lavori sono sospesi alle ore 16,25 e ripresi alle ore 16,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta brevemente sospesa.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo elaborato in sede ristretta.

Dò lettura dell'articolo 1:

CAPO I

Art. 1.

1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva sono quelle stabilite dal regolamento CEE 136/66 così come modificato dal regolamento CEE 1915/87 del Consiglio.

È approvato.

Art. 2.

1. Possono conseguire il riconoscimento della denominazione di origine controllata:

a) gli oli d'oliva vergine extra: olio d'oliva vergine di gusto assolutamente perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere un grammo per cento grammi;

b) gli oli d'oliva vergine: olio d'oliva vergine di gusto perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere due grammi per cento grammi.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

1. Nella designazione e presentazione degli oli di oliva vergini è consentita l'utilizzazione della denominazione di origine controllata, che consiste nella menzione geografica che caratterizza la zona dalla quale derivano le olive utilizzate.

2. Gli oli di oliva derivati da sansa, gli oli di estrazione, gli oli di semi o derivati da sostanze oleaginose di origine vegetale o da grassi di origine animale non possono utilizzare menzioni geografiche nella loro presentazione.

3. Le menzioni geografiche di cui al presente articolo sono utilizzate per designare produzioni di carattere collettivo.

4. I nomi geografici già utilizzati per designare gli oli a denominazione di origine controllata non possono essere impiegati per designare altri prodotti derivati dalle olive.

BUSSETI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento proposto dal Governo non si pone secondo gli specifici termini che la legislazione comunitaria esige. Invece, il testo dell'articolo 2, come proposto dalla Sottocommissione, è stato redatto in perfetta osservanza della normativa comunitaria.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. All'articolo 1 si parla del regolamento CEE 136/66 come modificato dal regolamento CEE 1915/87.

Tutto questo, a mio parere, fa risultare pleonastico il successivo articolo 2 perchè le specificazioni in esso sono contenute si trovano nei due regolamenti CEE sopracitati, ai quali fa riferimento l'articolo 1.

Con l'emendamento del Governo, invece, si elimina questa distinta specificazione sulla qualità dell'olio. Comunque, il Governo fa presente che si potrebbe addirittura prescindere dal riferimento ai regolamenti CEE, per cui è quasi una forzatura passare alle specificazioni contenute nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2.

BUSSETI, *relatore alla Commissione*. Riterrei opportuno, qualora la Commissione convenisse, eliminare l'articolo 1 che per la Sottocommissione aveva il valore di norma programmatica e che noi abbiamo già approvato. In effetti, il richiamo alla classificazione vigente secondo i regolamenti comunitari è pleonastico. Pertanto l'articolo 2 dovrebbe diventare articolo 1.

LOPS. Ritengo che quanto viene proposto con questo emendamento sia già stato introdotto in altri articoli del disegno di legge. Pertanto, vorremmo esaminare con molta attenzione l'emendamento presentato dal Governo.

NEBBIA. Mi associo alla richiesta del senatore Lops, ma faccio presente che questi due articoli rappresentano una sequenza logica ineccepibile: il primo articolo è una dichiarazione di principio dove ripetiamo che facciamo riferimento a due regolamenti CEE; nel secondo articolo diciamo quali oli possono conseguire il marchio DOC.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Considero perfettamente valida la specificazione fatta all'articolo 2, lettere *a*) e *b*), ma considero pleonastica la ripetizione sostanziale fatta nello stesso articolo.

BUSSETTI, *relatore alla Commissione*. Dico subito che la subordinata proposta dal Governo di partire con il testo dell'articolo 2 eliminando l'articolo 1, che noi abbiamo già approvato, ci trova consenzienti. Voglio solo far osservare al Presidente, alla Commissione e al Governo che tra l'articolo 1 e l'articolo 2 c'è una differenza sostanziale, perchè l'articolo 1 è un'affermazione di principio riferita in generale a tutte le classificazioni, degli oli, così come sono venute maturando nei regolamenti e nella legislazione nazionale. Esse sono richiamate da questa legge e ne viene ribadita la validità, l'efficacia ed accettata la portata. È un'affermazione che secondo la tecnica legislativa moderna viene fatta, ma è pleonastica e potrebbe anche non esistere. Per quanto riguarda l'articolo 2, potrebbe benissimo diventare articolo 1, come propone anche il Governo, però rimanendo nel testo formulato dalla Sottocommissione.

PRESIDENTE. Personalmente ritengo che il sistema di ribadire con leggi nazionali un testo di regolamento comunitario contrasti con il riconoscimento della norma regolamentare comunitaria come fonte primaria del diritto. Certo, non si tratta di un «peccato mortale», però ritengo che la tesi del Governo che si tratti di una ripetizione pleonastica sia accettabile e ci si debba uniformare all'andamento legislativo non dico più corretto ma certamente più nitido, perchè sarebbe come ribadire in una legge l'esistenza di un'altra legge. È una tentazione che noi abbiamo, ma sarebbe un errore farlo.

Perciò, da un punto di vista testuale, sembrerebbe meglio non ribadire l'efficacia di norme regolamentari già vigenti. Però, visto che l'articolo 1 è già stato approvato, dovremmo ritornare sui nostri passi in sede di Sottocommissione, soprattutto per vedere se tale articolo è compatibile con l'emendamento proposto dal Governo qualora venga approvato. Se, invece, si riterrà di seguire la strada tracciata dalla Sottocommissione, non ci sarà bisogno di operare in questo modo.

Pertanto, considerati gli impegni relativi alla seduta congiunta con la Camera dei deputati, proporrei di sospendere i lavori in modo che i colleghi senatori possano farsi un'idea più precisa riguardo all'emendamento presentato dal Governo.

NEBBIA. Noi vorremmo sapere se il Governo ha intenzione di proporre altri emendamenti. Se così fosse, lo pregheremmo di presentarli tutti.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È intenzione del Governo presentare una serie di emendamenti ad alcuni articoli il più presto possibile, in modo che la Commissione abbia il tempo necessario per valutarli.

LOPS. Se si trattasse di un solo emendamento la questione potrebbe risolversi facilmente e si potrebbe giostrare sulle indicazioni emerse dal dibattito. Però attendiamo che il Governo presenti gli emendamenti al fine di poterli serenamente valutare.

BUSSETTI, *relatore alla Commissione*. Attendiamo di acquisire gli emendamenti del Governo per poterli più attentamente studiare in modo che la Commissione possa decidere (anche sulla base, se lo riterrà opportuno, di una indicazione del relatore), se gli emendamenti governativi fossero tali da incidere profondamente sul significato del disegno di legge, di esaminarli eventualmente in sede di sottocommissione.

Pertanto, è necessario acquisire gli emendamenti e fissare un calendario dei lavori.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi riservo di presentare gli emendamenti al più presto, possibilmente anche nella giornata di domani.

PRESIDENTE. Il Governo si è riservato di fare avere il più presto possibile gli emendamenti alla Presidenza della Commissione, che a sua volta si farà carico di distribuirli a tutti i Commissari.

Pertanto, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA